

COMUNE DI TERRACINA
CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO

DELLE

COMMISSIONI PERMANENTI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

La precedente versione del presente regolamento
è stata approvata dal Consiglio Comunale giusta deliberazione 06 marzo 2001, n.15
modificata ed integrata giusta deliberazione consiliare 28 giugno 2011, n.51

**La vigente versione è stata approvata dal Consiglio Comunale
giusta deliberazione n. 12-II del 28.02.2014 e modificata ed integrata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 21.07.2016.**

INDICE

Art. 01. Istituzione e denominazione

Art. 02. Competenze

Art. 03. Funzioni

Art. 04. Composizione. Designazione dei gruppi. Presidente e Vicepresidente

Art. 05. Durata. Insediamento. segretario

Art. 06. Assegnazione degli atti. Convocazione e validità delle riunioni

Art. 07. Commissioni Congiunte

Art. 08. Conferenza dei Presidenti

Art. 09. Pareri

Art. 10. Pubblicità delle riunioni

Art. 11. Norma transitoria

Art. 12. Entrata in vigore

ART. 01
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. In attuazione dell'art.18 dello Statuto sono istituite sette Commissioni Permanenti del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni sono così denominate:
 - I Affari istituzionali e generali. Personale. Sport
 - II Bilancio. Patrimonio. Tributi. Politiche del lavoro
 - III Attività economiche e produttive. Demanio marittimo e portuale
 - IV Assetto del territorio. Centro storico. Usi Civici. Edilizia sanitaria, scolastica e sociale
 - V Opere e lavori pubblici. Infrastrutture. Servizi manutentori
 - VI Politiche sociali e scolastiche. Tutela della salute. Pari opportunità. Integrazione
 - VII Politiche ambientali. Trasporti. Informatizzazione

ART. 02
COMPETENZE

1. Ciascuna delle sette Commissioni di cui al precedente art.01 è competente per le materie di seguito indicate:
 - I Affari istituzionali e generali. Personale. Sport
Organi Istituzionali – Regolamenti comunali – Contenzioso – Cultura – Turismo – Sport e tempo libero – Grandi eventi – Valorizzazione Beni Archeologici e Monumentali – Servizi Demografici – Gemellaggi – Comunicazione – Polizia Locale - Sicurezza.
 - II Bilancio. Patrimonio. Tributi. Politiche del lavoro
Bilancio e programmazione finanziaria – Patrimonio comunale – Politiche del lavoro – Fondi Finanziari extracomunali – Partecipate – Entrate tributarie ed extratributarie.
 - III Attività economiche e produttive. Demanio marittimo e portuale
Attività Produttive e SUAP – Commercio – Agricoltura – Artigianato – Caccia e pesca – Portualità – Demanio – Difesa del litorale – Economia.
 - IV Assetto del territorio. Centro storico. Usi Civici. Edilizia sanitaria, scolastica e sociale
Urbanistica - Pianificazione territoriale – Centro storico – Edilizia privata – Usi civici – Edilizia sanitaria, scolastica e sociale.
 - V Opere e lavori pubblici. Infrastrutture. Servizi manutentori
Opere e lavori pubblici – Infrastrutture – Arredo urbano – Viabilità – Manutenzione delle strade, del verde e degli uffici pubblici – Servizi cimiteriali.
 - VI Politiche sociali e scolastiche. Tutela della salute. Pari opportunità. Integrazione
Servizi sociali e politiche della famiglia – Emergenza abitativa – Istruzione pubblica e privata – Pari opportunità – Integrazione – Politiche giovanili – Politiche sanitarie.
 - VII Politiche ambientali. Trasporti. Informatizzazione
Ambiente e trasporti – Mobilità sostenibile – Parchi pubblici – Qualità del mare e dell'aria – Tutela degli animali – Politiche per l'innovazione e Smart City – Informatizzazione.

2. Qualora debbano essere trattati argomenti che esulino dalle materie di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio ne assegna la trattazione alla Commissione ritenuta più idonea.

ART. 03 FUNZIONI

1. Le Commissioni Permanenti esercitano funzioni referenti ai fini di una approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio, sia per l'attività di indirizzo e controllo, sia per quella decisionale.
2. Esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e, specificatamente:
 - esprimono pareri sulle proposte di deliberazione consiliare e/o sulle questioni da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, e possono, su richiesta anche di un solo componente, discutere le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale esprimendo proprio parere. Esprimono altresì pareri sulle petizioni popolari;
 - effettuano audizioni, anche di soggetti esterni alle strutture amministrative, finalizzate alla migliore conoscenza e comprensione degli argomenti compresi nelle proposte di deliberazione sulle quali esprimono parere;
 - approfondiscono, anche di propria iniziativa, i problemi di interesse generale e specifico della città e dell'ordinamento amministrativo;
 - chiedono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine dei lavori del Consiglio di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - esaminano periodicamente, sentita la Giunta Comunale, l'andamento ed i problemi specifici riguardanti gli enti derivati del Comune, società a partecipazione comunale ed altre forme associative comunali, e relazionano al Presidente del Consiglio;
 - formulano, in sede redigente, su decisione del Consiglio Comunale, i Regolamenti, riservandosi, il Consiglio stesso, il voto finale sugli articolati nel loro complesso o per parti separate di esso.
3. Il parere delle Commissioni costituisce parte integrante delle deliberazioni consiliari ed, eventualmente, di quelle giuntali.
4. Le Commissioni possono verificare periodicamente l'attuazione del programma amministrativo e la gestione del bilancio per le voci che attengano agli argomenti di propria competenza.
5. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, informazioni, notizie, documenti ed atti agli uffici comunali per il tramite dei Responsabili dei Settori interessati, fatta eccezione per quegli atti che il Sindaco, con motivato provvedimento, abbia dichiarato riservati. Le richieste devono essere formulate dai Presidenti delle Commissioni interessate.

ART. 04 COMPOSIZIONE. DESIGNAZIONE DEI GRUPPI. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente art.01 è composta da cinque consiglieri comunali nominati/eletti dal Consiglio Comunale.
2. Per l'attribuzione dei seggi (complessivamente n.35), al fine di rispettare la proporzionalità richiesta dall'art.38 comma 6 D.Lgs n.267/2000 (e dall'art.18 comma 1 del vigente Statuto

comunale), si utilizzerà il metodo D'Hondt, dividendo il numero dei consiglieri di ciascun Gruppo per 1,2,3,4,5 ..., ed assegnando i 35 seggi disponibili in base agli ottenuti quozienti in ordine decrescente. Qualora dovesse restare vacante uno o più seggi per parità di quoziente tra più Gruppi, detto/i seggio/i dovrà/anno essere assegnato/i, sempre nel rispetto del succitato principio di proporzionalità, facendo riferimento al/ai quoziente/i successivo/i immediatamente più alto/i. Se dovesse ricorrere ancora parità, e non fosse comunque possibile rispettare la proporzionalità, all'assegnazione dell'ultimo/i seggio/i si procederà tramite sorteggio in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3. Ai fini della composizione delle varie Commissioni deciderà la Conferenza dei Capigruppo. In caso di accordo, il verbale emesso a formalizzazione della composizione delle varie Commissioni, dovrà essere immediatamente trasmesso al Presidente del Consiglio affinché l'assise, in occasione della prossima seduta consiliare, provveda alla nomina formale dei vari commissari. In caso di assenza di accordo, il relativo verbale dovrà essere immediatamente trasmesso al Presidente del Consiglio, il quale dovrà comunicare per iscritto ai vari Capigruppo che, entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione, ciascun Gruppo dovrà presentare al Presidente del Consiglio, oppure, qualora quest'ultimo ricopra anche la carica di Capogruppo, al Sindaco, una propria proposta di distribuzione dei seggi di rispettiva spettanza tra le varie Commissioni. Quest'ultimo, valutate le varie proposte (e preso atto di quelle eventualmente non pervenute entro il succitato termine perentorio), sentito il Segretario Generale, presenterà una proposta di composizione delle varie Commissioni da sottoporre, in occasione della prossima seduta, alla votazione del Consiglio Comunale nel rispetto del già citato principio di proporzionalità e, per quanto più possibile, di quanto proposto dai vari Gruppi. Approvata detta proposta a maggioranza assoluta dei voti, ciascun Gruppo, nella medesima seduta consiliare, comunicherà i nominativi dei propri consiglieri da assegnare alle varie Commissioni nel rispetto di quanto disposto dai commi 11 e 12 del presente articolo (nel caso un Gruppo non comunichi i nominativi dei propri rappresentanti, questi saranno indicati dal Presidente del Consiglio, oppure, qualora quest'ultimo ricopra anche la carica di Capogruppo, dal Sindaco, nel rispetto del criterio anagrafico partendo dal più anziano di età). In caso di mancata approvazione, il Presidente del Consiglio, oppure, qualora quest'ultimo ricopra anche la carica di Capogruppo, il Sindaco, dovrà formulare una nuova proposta nel rispetto di quanto sopra.
4. Ciascuna Commissione, nella riunione di insediamento di cui al successivo articolo 6, provvede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente, con votazioni separate. Il Presidente del Consiglio, sebbene possa far parte delle Commissioni quale componente, non potrà rivestirne la carica di Presidente.
5. Risulterà eletto quale Presidente (e poi quale Vicepresidente) il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti o, in caso di parità, il consigliere più anziano di età tra coloro che hanno conseguito detta parità.
6. Il Presidente di una Commissione può essere componente di un'altra Commissione.
7. Il Presidente della Commissione cessa dalla carica in caso di decesso, dimissioni o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta dal almeno tre dei componenti assegnati alla Commissione, oppure dal Presidente del Consiglio, e motivata sulla base di gravi o ripetute omissioni dei doveri d'ufficio. Il Vicepresidente della Commissione interessata, oppure il Presidente del Consiglio (a seconda dei casi), notificherà la mozione al Presidente di Commissione interessato, il quale avrà sette giorni di tempo per produrre eventuali memorie difensive. Qualora la Commissione, o il Presidente del Consiglio (a seconda dei casi), non ritenesse dette memorie esaustive ai fini di un ritiro della mozione, quest'ultima, così come le memorie difensive, dovranno, entro sette giorni dalla produzione delle memorie, essere trasmesse al Settore Supporto Consiglio Comunale che iscriverà la

mozione all'ordine dei lavori della prima seduta consiliare utile. La mozione si intenderà approvata qualora riporti il voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta consiliare. In tal caso, la Commissione interessata dovrà procedere alla rielezione del Presidente e del Vicepresidente, escludendo dalle candidature quella del Presidente sfiduciato.

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento, nonché in caso di decesso o di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale (fino alla elezione del nuovo Presidente).
9. Ogniqualvolta si verifichi un mutamento numerico nella composizione dei Gruppi Consiliari, si dovrà procedere, qualora necessario ai fini del rispetto della proporzionalità di cui al comma 2, alla riassegnazione dei seggi di Commissione, alla ridesignazione dei consiglieri commissari da parte dei Gruppi interessati ai mutamenti, ed alla rielezione, in seno alle Commissioni mutate nei componenti, dei propri Presidenti e Vicepresidenti, a meno che i nuovi commissari accettino espressamente la vigente presidenza e vicepresidenza, dandone contezza nel verbale di Commissione.
10. Ogniqualvolta, invece, si verifichi un mutamento solo nominativo nella composizione dei Gruppi Consiliari, si dovrà procedere alla rielezione, in seno alle Commissioni mutate nei componenti, dei propri Presidenti e Vicepresidenti, a meno che i nuovi commissari accettino espressamente la vigente presidenza e vicepresidenza, dandone contezza nel verbale di Commissione.
11. Ciascun consigliere può essere componente di non più di due Commissioni Permanenti.
12. In ciascuna Commissione, ogni Gruppo non potrà essere rappresentato da più di due commissari.
13. Alla surroga dei componenti dimissionari, o cessati dalla carica di consigliere comunale, si procede con provvedimento del Consiglio Comunale, su formale designazione del Capogruppo di appartenenza.

ART. 05

DURATA. INSEDIAMENTO. SEGRETARIO

1. Le Commissioni Permanenti durano in carica per l'intero mandato amministrativo, salvo revoca. Le stesse decadono di diritto in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.
2. Le Commissioni sono insediate dal Presidente del Consiglio Comunale che, a tal fine, procede alla loro prima convocazione.
3. L'insediamento avviene entro quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare di nomina/elezione.
4. Nella riunione di insediamento ciascuna Commissione, dopo la elezione del Presidente e del Vicepresidente, effettua la ricognizione degli atti formali istitutivi ed ordinamentali, compreso il presente Regolamento, e prende atto dell'avvenuta nomina del funzionario incaricato dello svolgimento delle funzioni di Segretario della Commissione.
5. Il Presidente del Consiglio convoca, altresì, le Commissioni per la elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti nella eventualità che, per qualsivoglia motivo, le relative posizioni risultino scoperte.
6. Il Segretario Generale del Comune, sentito il Responsabile del Settore Consiglio Comunale, nomina, tra i dipendenti comunali, un Segretario per ciascuna Commissione Permanente.
7. Il Segretario della Commissione cura la preparazione degli atti sottoposti all'esame per un corretto e consapevole lavoro dei consiglieri componenti; redige e conserva i verbali delle riunioni.

8. In assenza del Segretario della Commissione, il Responsabile del Settore Consiglio Comunale provvede incaricando altro dipendente comunale per l'esercizio pro tempore delle relative funzioni.

ART. 06

ASSEGNAZIONE DEGLI ATTI. CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna per iscritto alle Commissioni Permanenti le proposte di deliberazione e gli atti per i quali è richiesto il loro parere.
2. Ogni Commissione Permanente è convocata dal proprio Presidente per la trattazione delle proposte di deliberazione e degli atti assegnati dal Presidente del Consiglio, oppure per la trattazione di argomenti di competenza qualora richiesto da tre suoi componenti oppure dal proprio Presidente. I Vicepresidenti, quando formalmente delegati dai rispettivi Presidenti, o in caso di legittimo impedimento di questi ultimi, vi possono provvedere in loro vece. In caso di mancata convocazione nei termini di cui al seguente comma 3, e qualora oggetto di convocazione siano proposte di deliberazione o atti assegnati dal Presidente del Consiglio, la Commissione sarà convocata da quest'ultimo con fissazione dell'ordine dei lavori.
3. L'avviso di convocazione deve pervenire via mail ai soggetti di cui al comma che segue entro tre giorni lavorativi dalla data dell'atto di assegnazione di cui al comma 1 o, comunque, da quando sia avanzata richiesta di convocazione finalizzata al rilascio di un parere. La data, l'orario e l'ordine dei lavori delle riunioni sono stabiliti dai rispettivi Presidenti, di norma previa consultazione con gli assessori di competenza.
4. L'avviso di convocazione della Commissione deve indicare la data e l'orario della riunione, da tenersi in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, e deve essere corredato della relativa documentazione. Detti avvisi sono indirizzati, oltre che ai consiglieri componenti le Commissioni, al Sindaco, agli assessori di competenza, ai Capigruppo, ai Responsabili dei Settori di competenza, al Presidente del Consiglio, e ove richiesto dalla particolare importanza dell'argomento da trattare, al Segretario Generale.
5. Tra la data di ricezione dell'avviso (e quindi della documentazione) e la data di riunione della Commissione non possono decorrere meno di tre giorni.
6. Il Presidente del Consiglio può invitare i Presidenti a convocare le rispettive Commissioni per la trattazione di argomenti di competenza compresi nei programmi deliberati dal Consiglio Comunale e/o atti relativi ai programmi deliberati dal Consiglio medesimo.
7. Nel caso si ritenessero necessari supplementi di istruttoria, la successiva seduta di Commissione dovrà tenersi entro tre giorni dalla precedente.
8. In caso di mancato inizio dei lavori entro trenta minuti dall'ora di seconda convocazione, la seduta va considerata deserta.
9. Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno un componente la Giunta Comunale (preferibilmente quello di competenza) quando si debbano esprimere pareri su atti da sottoporre a deliberazioni consiliari o giuntali. Per questioni di particolare importanza, il Presidente o il soggetto che abbia provveduto a convocare la Commissione può chiedere la presenza del Segretario Generale. Le riunioni delle Commissioni sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno quattro dei consiglieri componenti, compreso il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vicepresidente. In seconda convocazione le riunioni sono valide se complessivamente il numero dei presenti è pari almeno a tre. In caso di riunione deserta, il Presidente di Commissione dovrà riconvocarla il primo giorno lavorativo successivo: in tal caso la riunione sarà valida anche in caso di presenza di un solo componente. In caso di contemporanea assenza di Presidente e

Vicepresidente, le sedute di Commissione saranno presiedute dal consigliere, tra i presenti, più anziano di età.

10. I componenti le Commissioni possono essere sostituiti, durante l'intera riunione, da consiglieri dello stesso Gruppo, previo avviso al Presidente della Commissione.
11. I Capigruppo consiliari partecipano ai lavori delle Commissioni di cui non sono componenti in qualità di interventori senza diritto di voto; in tal caso, la convocazione dei Capigruppo avviene conformemente a quanto statuito dal precedente comma 3 del presente articolo.
12. Non può partecipare ai lavori di Commissione chi abbia rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il soggetto interessato all'argomento in discussione.

ART. 07 COMMISSIONI CONGIUNTE

1. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Commissioni, convoca, per una riunione congiunta, due o più Commissioni per la trattazione di argomenti relativi alle competenze delle Commissioni medesime. Presiederà i lavori delle Commissioni riunite in seduta congiunta il Presidente più anziano di età che nomina il Segretario della riunione tra i Segretari delle Commissioni interessate.
2. Per la validità delle riunioni delle Commissioni congiunte, è necessaria la presenza di almeno un componente la Giunta Comunale (preferibilmente quello di competenza) quando si debba esprimere parere su atti da sottoporre a deliberazioni consiliari e/o giuntali. Per questioni di particolare importanza, il Presidente del Consiglio può chiedere la presenza del Segretario Generale.
3. Le riunioni delle Commissioni Congiunte sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno tre consiglieri componenti ciascuna Commissione interessata, compreso il Presidente. In seconda convocazione, le riunioni sono valide se il numero dei presenti è pari a due componenti ciascuna Commissione interessata, compreso il Presidente.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 09 del presente Regolamento. Qualora la Commissione Congiunta si componesse di due Commissioni delle quali facesse parte un medesimo consigliere, lo stesso avrà diritto a doppio voto.

ART. 08 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Permanenti del Consiglio Comunale stabilisce modi e tempi del lavoro delle Commissioni in relazione agli adempimenti del Consiglio Comunale inerenti i programmi annuali e pluriennali.
2. La Conferenza disciplina, altresì, i rapporti delle Commissioni con la Giunta Comunale, anche al fine di assicurare il consapevole esercizio delle funzioni delle Commissioni medesime attraverso adeguata documentazione per la conoscenza degli atti e dei procedimenti amministrativi inerenti le proposte di deliberazione e gli argomenti sottoposti al loro esame.
3. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Permanenti e la presiede. La convocazione è effettuata con avviso scritto, corredato da apposito ordine dei lavori, da recapitare almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

4. Il Presidente del Consiglio informa il Sindaco della Conferenza contestualmente alla convocazione indirizzata ai Presidenti delle Commissioni. Il Sindaco e gli assessori partecipano alla Conferenza.
5. Alla Conferenza possono partecipare, altresì, il Presidente della Commissione per la verifica dell'applicazione dello Statuto ed i Presidenti delle Commissioni istituite dal Consiglio Comunale in base all'art.19 dello Statuto.
6. Le funzioni di Segretario della Conferenza dei Presidenti vengono esercitate dal Responsabile del Settore Consiglio Comunale.

ART. 09 PARERI

1. I pareri delle Commissioni (obbligatori ma non vincolanti) sono espressi con votazione palese o segreta, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente per i lavori del Consiglio Comunale.
2. Hanno diritto di voto il Presidente ed i componenti la Commissione. A parità di voti prevale il parere che abbia ricevuto il voto favorevole del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente, o, in caso di loro contemporanea assenza, dal consigliere più anziano di età.
3. Il parere espresso, sia esso "positivo" (maggioranza relativa dei voti), sia esso "negativo", correda la proposta di deliberazione che viene trasmessa al Settore Supporto Consiglio Comunale (o alla Giunta). Il parere che invece risulti "positivo con modifiche" al testo originario dell'atto, dovrà essere trasmesso al Settore Supporto Consiglio Comunale per poi essere inoltrato all'Ufficio proponente l'atto in discussione affinché decida se sottoporre all'approvazione consiliare il testo originario della proposta o quello modificato.
4. I pareri delle Commissioni devono essere espressi entro quindici giorni dall'assegnazione degli atti alla Commissione da parte del Presidente del Consiglio.
5. Per il perfezionamento delle proposte di deliberazione iscritte nell'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, i pareri devono essere trasmessi al Presidente del Consiglio, di norma, non oltre i tre giorni antecedenti la data di riunione del Consiglio stesso. Nei casi di urgenza, quando vi sia il consenso dei Capigruppo consiliari, il parere delle Commissioni può essere acquisito nella stessa giornata di svolgimento della riunione del Consiglio.
6. Ogni Commissione nomina un relatore per illustrare al Consiglio Comunale, nella riunione per la quale è stato iscritto nell'ordine dei lavori, il parere espresso sull'argomento. Nel caso non vi sia accordo nell'individuazione del relatore, la Commissione procederà a votazione palese: si applica il comma 2 del presente articolo. Il relatore avrà a disposizione un tempo massimo di cinque minuti.

ART. 10 PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.
2. La pubblicità delle riunioni viene assicurata attraverso la affissione all'albo pretorio del Comune degli avvisi di convocazione delle Commissioni.
3. I cittadini presenti nella sala ove si svolge la riunione della Commissione sono raccolti in spazio appositamente destinato al pubblico.

4. I cittadini che assistono alle riunioni non hanno diritto alla parola né possono interloquire con i consiglieri componenti la Commissione nell'esercizio delle loro funzioni.
5. La presenza dei cittadini alle riunioni delle Commissioni è disciplinata dalle stesse disposizioni stabilite per le riunioni del Consiglio Comunale che determinano anche i casi in cui le riunioni debbano avvenire senza la presenza di cittadini.
6. Il Presidente della Commissione può adottare provvedimenti di allontanamento dall'aula ove si svolge la riunione, dei cittadini che non rispettino quanto stabilito nei precedenti comma.

ART. 11
NORMA TRANSITORIA

1. Qualora si trattasse di dirimere aspetti procedurali non disciplinati dal presente Regolamento, la questione sarà sottoposta alla Conferenza dei Presidenti, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Si applicano le disposizione di cui all'articolo 8, commi 3-6. La Conferenza deciderà con il voto della maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente del Consiglio non ha diritto di voto. A parità di voti prevale il parere che abbia ricevuto il voto favorevole del Presidente più anziano di età.

ART.12
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione.
2. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, o alla nomina del nuovo Consiglio Comunale (conseguenziale alle nuove elezioni amministrative), si dovrà procedere alla composizione ed alla nomina/elezione delle nuove Commissioni, secondo la procedura di cui al precedente art. 04. A tal fine, la Conferenza dei Capigruppo, entro i successivi 10 giorni, dovrà trasmettere al Settore Supporto Consiglio Comunale il verbale di accordo o di non accordo di cui al comma 3 del citato art. 04.